

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE

Nel territorio del comune di Ferrara sono insediate delle attività industriali a rischio di **incidente rilevante**, cioè attività per le quali può verificarsi un evento incontrollato, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento e in cui intervengano uno o più sostanze pericolose.

La normativa che disciplina la materia pericoli connessi con determinate sostanze pericolose è il [D.Lgs. 105/15](#) e sue modifiche ed integrazioni.

La normativa è finalizzata a prevenire gli incidenti e, nel caso di accadimento, a limitarne le conseguenze dannose attraverso la pianificazione dell'emergenza interna ed esterna allo stabilimento.

In caso di incidente rilevante viene attivato un piano di emergenza esterna allo stabilimento, predisposto preventivamente per organizzare la risposta di protezione civile allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente.

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE), redatto dalla Prefettura di Ferrara - UTG, è lo strumento con cui si organizza sul territorio la risposta ad una emergenza scaturita dal verificarsi di un eventuale incidente rilevante.

Nel PEE vengono delimitate le zone che potrebbero essere interessate dall'evento incidentale verificatosi in uno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La differenziazione di tali zone è riconducibile all'intensità del danno che la popolazione potrebbe subire.

Gli scenari incidentali che si manifestano sul territorio variano a seconda della minore o maggiore distanza dal punto di origine dell'incidente. Ciascuna zona è individuata con una precisa denominazione e caratterizzata da effetti diversi:

- I. zona detta **“di sicuro impatto”**: è quella immediatamente adiacente allo stabilimento. E' caratterizzata da una ricaduta di effetti nocivi comportanti una elevata probabilità di letalità anche per persone mediamente sane (tali zone non escono dai confini di stabilimento);
- II. zona detta **“di danno”**: esterna alla prima è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani;
- III. zona detta **“di attenzione”**: caratterizzata dalla possibilità di una ricaduta di effetti lievi e danni reversibili generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico.

Al verificarsi di un incidente rilevante:

1. il gestore adotta le misure previste dal piano di emergenza interno;
2. il gestore informa la Prefettura, la Questura, la Regione, il Sindaco, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Amministrazione Provinciale, l'ARPA, l'Azienda Sanitaria Locale e il Comitato Tecnico Regionale (CTR);

3. il Prefetto dispone l'attuazione del Piano di Emergenza Esterna;
4. il Prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente e dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento e il Comitato Tecnico Regionale (CTR);
5. il Prefetto, tramite il Sindaco, informa le presone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante;
6. il Comandante dei Vigili del Fuoco in accordo con il Sindaco attiva il sistema di allertamento acustico della popolazione.

Per maggiori approfondimenti fare riferimento al Piano Intercomunale di Protezione Civile delle Terre Estensi e ai suoi allegati cartografici.